

religiosi, da cui hanno evinto uno stretto legame tra religione e potere, che però non avrebbe nulla a che vedere con la teologia politica elaborata dal cristianesimo e che anzi ad essa si opporrebbe: per Giuliano il *basileus* sarebbe l'interprete della legge e non la legge stessa⁶⁴. Pur se la concezione giuliana della regalità è troppo complessa per ipostatizzare affermazioni come quelle contenute nel citato *Panegirico a Costanzo*, tuttavia proprio questo genere di asserzioni meritano di essere vagliate attentamente in uno studio sul tema *civilitas*. La presa di posizione di Giuliano a favore della *alligatio legibus* risulta poi tanto più notevole se si riflette sul fatto che essa risale ad un periodo (la metà del quarto secolo) in cui la teoria politica, non solo quella cristiana, ma parzialmente anche quella pagana, era profondamente impregnata dalla nozione ellenistica dell'imperatore come legge vivente. Non sarebbe quindi errato opporre l'idea di un imperatore – cittadino che si sottopone alla legge a quella di un sovrano che è egli stesso la legge. Fa propendere per una tale interpretazione anche l'impiego che la già citata storiografia pagana fece della figura di Giuliano – un vero e proprio uso ideologico, finalizzato alla costruzione di un contromodello rispetto all'imperatore assoluto incarnato da Costantino e dai suoi successori.

Bollettino

Con questa rubrica la redazione si propone di dare notizia di convegni, seminari e progetti di ricerca, ritenuti di particolare rilievo per le tematiche trattate dalla rivista.

⁶⁴ Cfr. per tutti M. MAZZA, *Filosofia religiosa e 'imperium' in Giuliano*, in M. MAZZA, *Le maschere del potere*, cit., pp. 96-148.

«*Specula principum*»: riflesso della realtà giuridica (Bologna, Dipartimento di discipline storiche, 18-20 Settembre 1997)

All'origine del colloquio, organizzato dal Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Francoforte con il patrocinio dell'Università di Bologna, sta un progetto di ricerca volto ad esaminare la posizione del principe rispetto alla giustizia, al diritto, alle leggi nel genere letterario degli *specula principum* secondo una prospettiva che presenta diversi elementi di novità.

Nuovo per la sua ampiezza risulta innanzitutto l'arco cronologico considerato, che parte dall'età tardoantica per giungere fino al XVII secolo – in base all'esigenza di non limitare l'indagine agli *specula* tradizionalmente considerati tali (quelli cioè composti tra la metà del XII e la fine del XV secolo), ma di considerare tutta la produzione letteraria che presenta forti analogie con gli *specula*.

Nuova si è configurata altresì l'adozione di un'ottica non esclusivamente «eurocentrica», allo scopo di stimolare il confronto della letteratura «occidentale» con quella prodotta di altre culture, da quella romano orientale (bizantina) a quella islamica.

Nuovi, infine, gli interessi conoscitivi posti al centro del colloquio, vertenti su un aspetto della letteratura speculare cui la ricerca ha finora generalmente prestato poca attenzione: quello del discorso giuridico in essa contenuto. In particolare, nello scegliere un tale approccio, non si intendeva rimanere solo sul piano della teoria, ma abbracciare anche quello della prassi, con lo scopo di sondare il rapporto intercorrente tra gli *specula*, gli scritti che descrivevano il signore «retto e giusto» e i contenuti del sapere necessario al signore per essere giusto, e la realtà politico-giuridico-sociale della loro epoca. Il che significava in primo luogo indagare le intenzioni degli autori di *specula*, nel tentativo di comprendere se essi, con le loro opere, intendessero indicare *norme generali* oppure vi esprimessero soltanto le loro *concezioni personali*.

La questione fondamentale intorno alla quale far ruotare il colloquio veniva pertanto ad essere quella del rapporto intercorrente tra realtà e sapere, nel proposito di misurare attraverso il «metro» chiamato «diritto». Si intendeva, cioè, appurare in quale misura all'aumento del contenuto giuridico degli *specula* corrispondesse una giuridicizzazione del potere del principe, e fino a che punto la trasformazione delle «virtù» che egli era tenuto ad esplicare in «doveri» riflettesse e mutasse le aspettative della società nei suoi confronti.

Introdotti da Angela De Benedictis (Bologna), i lavori del colloquio si sono aperti con due relazioni di ambito bizantinistico: quel-

le di Antonio Carile (Ravenna-Bologna) su *Ricchezza e povertà negli «specula principum» dal VI al X secolo* e di Igor Cicurov (Mosca), dedicato a *Fürstenspiegel in Byzanz und im alten Rußland*. Mentre l'intervento di Carile ha seguito le fila del tema del pauperismo nella letteratura politica bizantina dall'età di Giustiniano fino all'età dei Paleologi, sottolineandone la struttura di «lunga durata» e mostrandone per un verso i legami con una tradizione erudita di tipo evergetico e filantropico risalente all'epoca ellenistica, e per l'altro i riscontri con le strutture della società romano orientale, Cicurov ha mostrato la rilevanza del tema della giustizia e delle leggi negli *specula* prima bizantini e poi russi, con particolare attenzione ai tentativi effettuativi di vincolare l'imperatore al rispetto delle leggi, intese come patrimonio ereditato dai predecessori.

Un quadro articolato della concezione islamica della regalità è stato tracciato dalla comunicazione di Stefan Leder (Halle-Wittenberg) sul tema *Fürstenethik, politische Vernunft. Arabische und persische Fürstenspiegel in islamischer Zeit*: avvalendosi di alcuni testi speculari composti tra l'ottavo e il quindicesimo secolo, il relatore ha tematizzato lo stretto vincolo esistente tra religione e potere, e la supremazia della prima sulla seconda, per cui il sovrano era tenuto ad applicare la legge islamica e a rendere conto unicamente a Dio.

Dell'influsso della concezione ministeriale del potere del re sostenuta nella letteratura speculare sulla legislazione carolingia si è occupata Corinne Margalhan-Ferrat (Frankfurt am Main) nella sua relazione *Le ministerium royal entre littérature spéculaire et législation carolingienne*, che ha delineato il passaggio dalla concezione di un *ministerium* considerato equivalente a quello esercitato da vescovi e conti a quella di un ministero regale ad essi superiore ma soltanto in quanto funzione, con la conseguente distinzione tra persona e funzione regale e la punibilità, tramite sanzioni spirituali, del re che non rispettava il diritto.

Il contributo della tradizione veterotestamentaria alla costruzione del paradigma medievale della regalità è stato al centro della relazione di Diego Quagliani (Trento) «Regimen regis» e «ius regis»: *l'esegesi di Samuele, I, 8 e gli «specula principum» del tardo Medioevo*. Ripercorrendo l'esegesi dei due passi biblici che presentano diversi e contrastanti atteggiamenti verso la monarchia (*I Sam.* 8, 11-17 e *Deut.*, 17, 14-20) dall'epoca della patristica fino al XVI secolo, Quagliani ha mostrato il percorso della loro giuridizzazione attraverso l'impiego fattone dagli interpreti per fondare idee cardine del pensiero politico-giuridico medievale quali la distinzione tra *regimen politicum* e *regimen regale* e il diritto di resistenza, e ne ha constatato poi l'abbandono, avvenuto nel sedicesimo secolo, in con-

comitanza dell'affermazione delle nuove istanze assolutistiche e dell'indebolimento del tema della tirannide.

La cultura politico-giuridica della Francia del primo XIII secolo è stata ricostruita da Jacques Krynen (Toulouse). Con *Le «De bono regimine principis» d'Hélinand de Froidmont: questions de droit public* Krynen ha portato ad una nuova lettura dello *speculum* di Hélinand, il primo della Francia capetingia, finora a torto considerato una mera compilazione del *Policraticus* di Giovanni di Salisbury. Si tratta invece di un importante contributo in ordine al chiarimento di temi controversi come quello della ricezione in Francia delle dottrine romano-canoniche e della teoria del *princeps – servus aequitatis*.

Michel Senellart (Nancy) ha analizzato la letteratura speculare tedesca del Cinque e Seicento (*Justice et bien-être dans les Miroirs des princes de Löneyß et Seckendorff*), per mostrarne i caratteri innovativi, sia per quanto riguarda l'oggetto trattato – non più le virtù del principe, bensì la scienza di governo –, sia per quanto concerne l'appartenenza sociale degli autori – oramai giuristi pratici e funzionari e non più «letterati» –.

L'arte di governo è stata anche al centro della relazione di Aldo Mazzacane (Napoli), dedicata a *Il «principe cristiano» nelle dottrine di fine Seicento (Giovanni Battista De Luca)*. Riconoscendo a De Luca il merito di avere impostato un radicale cambiamento del discorso giuridico, inquadrabile nel più generale clima della scienza post-galileiana, Mazzacane ha mostrato come in una tale presa di contatto con la realtà il principe ideale, seppure ancora detentore delle virtù cristiane, era però soprattutto colui che amministrava e faceva amministrare la giustizia.

Parlando di «*Specula principum*» e *legislazione regia nell'Italia meridionale dall'età normanna all'età aragonese* Andrea Romano (Messina) ha voluto operare un rovesciamento di prospettiva, esaminando il caso in cui lo «specchio» in cui si doveva riflettere il principe non proveniva dall'esterno, bensì veniva posto da un sovrano, che era ad un tempo re ed imperatore: Federico II. Il relatore ha dunque mostrato l'essenza «speculare» di alcuni testi del *Liber Constitutionum* – in cui Federico rivendicava a sé, come sua esclusiva competenza, il diritto pubblico – per poi sottolineare l'abisso che separava il sovrano svevo dalla realtà politica del suo tempo, con cui veniva a scontrarsi.

Il colloquio si è concluso con una panoramica sulla letteratura speculare castigliana dal XIII al XV secolo (*Les miroirs des princes dans l'historiographie espagnole: résultats et nouvelles possibilités de recherche*) tracciata da José M. Nieto Soria (Madrid).

Feconda per gli spunti offerti e ricca per l'ampiezza dei temi dibattuti è stata la discussione che ha fatto seguito a ciascuno degli interventi. Vi hanno partecipato – oltre ai relatori e ad entrambi i direttori del «Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte» di Francoforte – Dieter Simon e Michael Stolleis –, Ludwig Burgmann (Frankfurt am Main), Angela De Benedictis (Bologna), Marie Theres Fögen (Zürich), Barnaba Maj (Bologna), Valerio Marchetti (Bologna), Mechtild Modersohn (Hamburg), Anna Maria Pisapia (Frankfurt am Main).

Anna Maria Pisapia

Hanno collaborato a questo numero:

- Prof. Dr. Enric Fossas
Universitat Autònoma de Barcelona
- Prof. Dr. Grahame Lock
Università di Nijmegen e Leiden
- Prof. Dr. Ian Maclean
Università di Oxford
- Dr. Anna Maria Pisapia
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte,
Frankfurt am Main
- Dr. Merio Scattola
Bassano del Grappa
- Dr. Massimo Vallerani
Università di Torino